

Regolamento Organo di Garanzia

1. I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto, quanto ai genitori ed agli insegnanti, e per un anno, quanto agli studenti. Fino alla designazione dei nuovi componenti restano in carica i componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.
2. Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente, designato contestualmente e con le stesse modalità dei membri indicati.
3. Il genitore e lo studente componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della stessa classe del proprio figlio o compagno. L'insegnante componente dell'O.G. non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti. Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili devono essere sostituiti dai supplenti.
3. I componenti vengono sostituiti dai supplenti anche in caso di comprovata impossibilità alla partecipazione.
4. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal presidente.